

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 152 - 13.3.2019

OGGETTO: Direttore Generale. Settore Direzione Generale. Disposizioni per l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici del Comune di Brescia, di cui all'art.36 comma II lett. a) b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

La Giunta Comunale

Premesso:

- che l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) stabilisce i principi a cui si devono uniformare gli affidamenti sotto soglia comunitaria per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- che, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture degli importi in esso indicati, è obbligatorio l'utilizzo prioritario delle centrali di committenza nazionali e regionali, in particolare Consip spa e Arca Lombardia, e degli strumenti telematici di negoziazione gestiti dai medesimi soggetti (principalmente Mepa e Sintel) o il ricorso agli altri soggetti aggregatori (Provincia di Brescia, Città Metropolitana di Milano) per le materie indicate nel DPCM 24.12.2015;
- che, salvo l'obbligo di cui sopra, per quanto concerne i contratti di cui al comma 2 del precitato art. 36, la stazione appaltante può ricorrere, tra l'altro:
 - all'affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici - mediante procedura negoziata con consultazione di più operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Considerato che nell'espletamento delle procedure di cui al precitato art. 36 la stazione appaltante Comune di Brescia deve assicurare il rispetto dei principi di cui al combinato disposto degli articoli 30, comma 1), 34 e 42 del codice dei contratti pubblici e in particolare quello di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da garantire la massima partecipazione agli operatori economi-

ci, in particolare alle microimprese, piccole e medie imprese ed evitare il consolidarsi di rapporti contrattuali solo con alcuni operatori economici, in un contesto di trasparenza e pubblicità;

Dato atto che l'istituzione e la gestione di un Elenco degli Operatori Economici da utilizzare nei casi e alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, consente rispettivamente:

- a) l'efficace e trasparente individuazione dei soggetti economici - nell'ambito di lavori, servizi e forniture - per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché quelli di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 83 del Codice dei contratti;
- b) l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di scelta degli operatori economici iscritti e conseguentemente il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza;
- c) la semplificazione dell'onere motivazionale dei diversi provvedimenti, con la conseguente velocizzazione delle procedure di affidamento;

Evidenziato che potranno essere ammessi a presentare istanza di iscrizione al costituendo elenco esclusivamente i soggetti che non siano incorsi in alcun motivo di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e che dimostrino:

- 1) la propria idoneità professionale, in quanto l'oggetto sociale dell'impresa risulti coerente con l'oggetto dell'affidamento;
- 2) la propria capacità economica e finanziaria per le diverse categorie di attività e le differenti fasce d'importo, così come individuate e descritte nell'allegato A) al presente provvedimento, per le quali presentino domanda di iscrizione;
- 3) la propria capacità tecnica e professionale mediante documentazione della precedente esperienza, come dettagliato nell'allegato A);

Rilevato:

- che tramite l'allegato Elenco sarà possibile gestire affidamenti riservati alle cooperative sociali di tipo b, ai sensi dell'art. 5 della L. 381/1991 nonché appalti riservati ai sensi dell'art. 112 del Codice dei contratti pubblici, come meglio indicato nell'allegata disciplina;
- che, di conseguenza, viene superata la disciplina istitutiva dell'elenco speciale (sezione generale e sezioni

speciali), di cui alle precedenti deliberazioni G.C. n. 12 del 21.1.2014, n. 437 del 29.7.2014, n. 155 e 156 del 31.3.2015, che pertanto devono essere revocate;

Sottolineato che la scelta degli Operatori Economici da invitare alle procedure di gara avverrà con un sistema di selezione casuale degli iscritti all'Elenco; l'apposito software originerà un elenco in numero non inferiore a quello previsto dall'art.36 del Codice dei contratti pubblici e con correttivi automatici, sia per gli operatori economici già invitati sia per quelli già affidatari, rispettando i principi di rotazione e non discriminazione;

Dato atto:

- che il Responsabile unico del procedimento di ciascuna procedura contrattuale stabilirà il numero di operatori economici da invitare, comunque non inferiore ai minimi di legge, dandone adeguata motivazione nel relativo provvedimento a contrarre;
- che il Responsabile unico del procedimento potrà non utilizzare l'Elenco degli Operatori Economici, per la particolarità dell'oggetto della procedura o per la specializzazione richiesta all'operatore economico e laddove ritenga utile ampliare la concorrenza rispetto alle ditte iscritte, interpellando anche altre ditte non iscritte all'Elenco ritenute idonee e in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione allo stesso;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'istituzione dell'Elenco degli Operatori Economici del Comune di Brescia, con le modalità stabilite nell'allegato A) e per le categorie e fasce d'importo di cui all'allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 6.3.2019 dal Direttore Generale e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per i motivi specificati in premessa, le "Disposizioni per l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici del Comune di Brescia di cui all'art. 36, comma II lett. a) b) e c), del Codice dei Contratti Pubblici", come stabilite nell'allegato A) e per le categorie e fasce d'importo di cui all'allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- b) di revocare, per i motivi di cui in premessa, la disciplina istitutiva dell'elenco speciale (sezione generale e sezioni speciali), di cui alle precedenti deliberazioni G.C. n. 12 del 21.1.2014, n. 437 del 29.7.2014, n. 155 e 156 del 31.3.2015;
- c) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

**COMUNE DI BRESCIA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 13.3.2019 N. 152**

DISPOSIZIONI

PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE

DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI BRESCIA

**DI CUI ALL' ART. 36 comma II lett. a) b) e c)
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
(D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)**

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici di cui all'art. 36 comma II lett. a) b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito indicato semplicemente come "*Elenco*") che il Comune di Brescia si riserva di utilizzare, nei casi e alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, per l'individuazione di operatori economici nell'ambito di lavori, di servizi e di forniture, relativi a tutti i settori comunali, per i quali risultino preliminarmente dichiarati i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale.

La predisposizione del presente Elenco rappresenta uno strumento di semplificazione e di ausilio all'Ente nell'attuazione concreta del principio di rotazione previsto dalle disposizioni di legge, dalle relative Linee Guida Anac e dal Piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Brescia.

L'Elenco deve intendersi quale mera acquisizione preventiva della disponibilità, da parte degli operatori economici, ad essere scelti dal Comune di Brescia quali soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture di beni e non vincola, in ogni caso, il Comune di Brescia ad usufruire dell'Elenco medesimo quale esclusiva modalità di scelta del contraente.

Resta inteso che gli operatori economici iscritti all'Elenco non vanteranno alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo e/o legittima aspettativa e/o posizione di interesse di qualsiasi natura nei confronti del Comune di Brescia con riferimento alle procedure di scelta del contraente e che, pertanto, l'iscrizione all'Elenco non comporterà alcuna responsabilità, anche di natura precontrattuale, in capo al Comune di Brescia stesso nei confronti degli iscritti.

L'Elenco è di tipo "aperto", avrà validità per gli inviti a presentare offerta inoltrati sino alla revoca dell'elenco stesso e sarà aggiornato semestralmente con obbligo di riconferma annuale dell'iscrizione per tutti gli operatori economici aventi i requisiti di cui sopra. All'atto dell'iscrizione è previsto che ciascun operatore specifichi per quali categorie e per quale classe d'importo intende iscriversi.

Le Disposizioni sono finalizzate ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale per la selezione degli operatori economici iscritti all'Elenco, dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Il Comune di Brescia, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha in essere il "*Protocollo di rafforzamento della legalità nell'edilizia privata e pubblica*" (d'ora in poi Protocollo) aggiornato, da ultimo, in data 6.04.2018. Tale Protocollo rientra tra le misure previste dal Comune di Brescia nel Piano di Prevenzione della Corruzione approvato ed è finalizzato a promuovere azioni mirate a tutelare la correttezza dei comportamenti degli operatori economici nei confronti

della pubblica amministrazione qui rappresentata, nel rispetto dei reciproci ruoli. Gli operatori economici che faranno richiesta di essere inseriti nel presente elenco, per le lavorazioni edili, e vorranno in esso permanere nel tempo dovranno rispettare e dare attuazione a quanto previsto dal Protocollo stesso, che si richiama integralmente e costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni

Le disposizioni contenute nel presente documento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Rimane salva la facoltà di utilizzo motivato della procedura di affidamento diretto (art.36 c.2 lett. a) o dell'indagine di mercato, di cui alle Linee Guida ANAC n.4, per la scelta degli operatori economici da invitare.

Art.2 – Categorie di specializzazione e fasce di importo

Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per fasce d'importo.

Per categoria di specializzazione si intendono rispettivamente:

- a) **Lavori** - le definizioni delle lavorazioni contenute nelle disposizioni del sistema di qualificazione delle imprese, di cui al combinato disposto degli artt. 84 e 216, comma 14) del Codice dei contratti pubblici, così come riportate nell'allegato "B";
- b) **Forniture e servizi** – un insieme omogeneo di servizi o di forniture individuati e descritti nell'allegato "B", sulla base delle categorie merceologiche utilizzate dalla Stazione appaltante Comune di Brescia.

Le fasce di importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Per i lavori:

Fascia 1 fino a € 19.999,99;
Fascia 2 da € 20.000,00 a € 39.999,99;
Fascia 3 da € 40.000,00 a € 150.000,00;
Fascia 4 da € 150.000,01 a € 258.000,00;
Fascia 5 da € 258.000,01 a € 516.000,00;
Fascia 6 da € 516.000,01 a € 999.999,99

Per i Servizi

Fascia 1 fino a € 999,99;
Fascia 2 da € 1.000,00 € 4.999,99;
Fascia 3 da € 5.000,00 a € 9.999,99;
Fascia 4 da € 10.000,00 a € 14.999,99;
Fascia 5 da € 15.000,00 a € 19.999,99;

Fascia 6 da € 20.000,00 a € 39.999,99;
Fascia 7 da € 40.000,00 a € 220.999,99.

Per i Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Fascia 1 fino a € 999,99;
Fascia 2 da € 1.000,00 € 4.999,99;
Fascia 3 da € 5.000,00 a € 9.999,99;
Fascia 4 da € 10.000,00 a € 14.999,99;
Fascia 5 da € 15.000,00 a € 19.999,99;
Fascia 6 da € 20.000,00 a € 39.999,99;
Fascia 7 da € 40.000,00 a € 99.999,99.

Per i Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144 (ALLEGATO IX)

Fascia 1 fino a € 999,99;
Fascia 2 da € 1.000,00 € 4.999,99;
Fascia 3 da € 5.000,00 a € 9.999,99;
Fascia 4 da € 10.000,00 a € 14.999,99;
Fascia 5 da € 15.000,00 a € 19.999,99;
Fascia 6 da € 20.000,00 a € 39.999,99;
Fascia 7 da € 40.000,00 a € 749.999,99.

Per le forniture

Fascia 1 fino a € 999,99;
Fascia 2 da € 1.000,00 € 4.999,99;
Fascia 3 da € 5.000,00 a € 9.999,99;
Fascia 4 da € 10.000,00 a € 14.999,99;
Fascia 5 da € 15.000,00 a € 19.999,99;
Fascia 6 da € 20.000,00 a € 39.999,99;
Fascia 7 da € 40.000,00 a € 220.999,99.

Art.3 – Durata dell'iscrizione

L'iscrizione ha durata triennale ed è rinnovabile secondo quanto previsto dall'art. 6 in tema di aggiornamento degli Elenchi; è fatta salva la verifica dell'assenza di motivi di esclusione, che sarà effettuata dalla Stazione Appaltante Comune di Brescia con le modalità di cui all'art. 7.

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale indicato, rimangono iscritti all'Elenco fino a quando non intervenga apposito provvedimento di sospensione o cancellazione o sino alla scadenza naturale della durata dell'iscrizione senza rinnovo nei casi previsti negli artt. 6 e 7.

Art. 4 – Operatori economici e requisiti

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all'art

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In sede di avviso di manifestazione d'interesse o di invito alle singole procedure verrà definita la possibilità e la modalità di partecipazione in RTI.

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

Dichiarazione del sottoscrittore, concernente l'inesistenza della causa di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, o quelle previste da altre disposizioni di legge vigenti.

Requisiti di idoneità professionale

Gli operatori economici devono possedere i requisiti di cui all'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mm. ed ii.

Nel caso di Cooperative sociali le stesse, ai fini dell'iscrizione nella specifica sezione, devono essere costituite ai sensi della L. 381/1991 art. 1 lett. b) ed essere iscritte all'Albo regionale della Regione Lombardia delle cooperative sociali sezione B oppure essere Consorzi di cooperative sociali costituiti ai sensi dell'art. 8 della L. 381/1991, iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali sezione C, che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali di cui sopra.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Dichiarazione dell'operatore economico, concernente il fatturato minimo annuo – iva esclusa - relativo all'esercizio finanziario precedente, pari almeno al doppio dell'importo previsto per la categoria e la fascia d'iscrizione richiesta.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco relativo ai lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di corrispondente valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati e all'interno di ciascuna categoria e per fasce di importo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 84 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA, può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) per procedure pari o inferiori 150.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, corrispondenti alla fascia per la quale intende iscriversi, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo rientrante nella fascia di iscrizione.

Per i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2 lettere b), c), e) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

b) Per l'iscrizione all'Elenco relativo a forniture e a quello relativo ai servizi, l'operatore economico deve dimostrare di aver eseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, almeno due contratti di servizi o di forniture per categoria analoga o corrispondente a quella/e per la quale richiede l'iscrizione, di importo complessivo – Iva esclusa – almeno pari alla classe di importo massimo di ciascuna delle categorie per le quali richiede l'iscrizione all'elenco.

Per i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2 lettere b), c), e) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

c) Per l'iscrizione all'Elenco concernente i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i prestatori di cui all'art. 46, comma 1) lettere a), b), c), d) e f) del Codice dei contratti pubblici devono possedere:

- iscrizione agli ordini o collegi professionali relativi al titolo posseduto;
- capacità tecnica, documentata mediante indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 5 esercizi finanziari, pari almeno all'importo massimo previsto per ciascuna delle categorie e fasce di importo per le quali l'iscrizione è richiesta.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 46, comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

d) Per l'iscrizione ad altri servizi professionali, il cui esercizio è possibile solo previa iscrizione a specifici albi professionali, il prestatore deve possedere:

- iscrizione agli albi/ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- capacità tecnica, documentata mediante indicazione dell'importo massimo delle prestazioni eseguite negli ultimi 3 esercizi finanziari, pari almeno all'importo massimo previsto per ciascuna delle categorie e fasce di importo per le quali l'iscrizione è richiesta.

Art.5 – Modalità di iscrizione e modifica

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza entro le ore 12,00 del ventesimo giorno naturale, successivo e continuo di pubblicazione degli avvisi pubblici per la formazione dell'Elenco degli operatori economici del Comune di Brescia, distinti per Lavori, Servizi e Forniture.

Per le cooperative sociali di tipo b) e per gli appalti riservati ai sensi dell'art. 112 del Codice dei contratti verranno pubblicati specifici avvisi pubblici nei quali saranno individuate le categorie per le quali si intende procedere.

L'iscrizione degli operatori economici deve avvenire distintamente per ogni avviso pubblicato.

Successivamente a tale termine, sarà comunque possibile presentare istanza di iscrizione, o modifica della categoria per gli operatori già iscritti, tenendo conto che l'aggiornamento di tale elenco avverrà semestralmente, entro i mesi di aprile e ottobre di ogni anno.

Non costituisce motivo di aggiornamento la modifica dei dati inseriti nell'Area Riservata da ciascun operatore economico al momento della registrazione al Portale Appalti (<https://infogare.comune.brescia.it/>)

A partire dal 31 dicembre 2019, ogni anno verrà chiesto, a ciascun operatore economico iscritto all'elenco, di riconfermare l'iscrizione stessa. Gli operatori economici che non effettueranno la riconferma entro 90 giorni saranno cancellati dall'elenco. Fermo restando l'aggiornamento semestrale di cui sopra, ciascun operatore cancellato, potrà iscriversi nuovamente all'elenco in qualsiasi momento.

L'elenco avrà validità per gli inviti a presentare offerta inoltrati sino alla revoca dell'elenco stesso.

Per la registrazione dell'operatore economico al portale si rimanda al documento **“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”** scaricabile dalla pagina web <https://infogare.comune.brescia.it> alla sezione “Accesso area riservata”.

Una volta registrato, l'operatore potrà procedere con la presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco secondo la **“Guida per l'iscrizione ad un elenco operatori”**, scaricabile dalla pagina web <https://infogare.comune.brescia.it> alla sezione “Istruzioni e manuali”.

Tutte le richieste d'iscrizione all'Elenco degli operatori economici, nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle procedure verranno inoltrate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica per la gestione digitalizzata delle gare del Comune di Brescia di cui all'art. 44 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

L'operatore economico interessato all'iscrizione all'Elenco degli operatori economici del Comune di Brescia dovrà compilare apposita domanda **esclusivamente per via telematica:**

- collegandosi al sito istituzionale del *Comune di Brescia* (<http://www.comune.brescia.it>), sezione *On line > Bandi e Impresa > Avvisi di gara (collegamento al Portale Appalti)*, selezionando poi dal menu a destra la voce *Bandi e avvisi d'iscrizione* dalla sezione *Elenco Operatori Economici*.
- collegandosi direttamente al *Portale Appalti* (<https://infogare.comune.brescia.it>) selezionando dal menu a destra la voce *Bandi e avvisi d'iscrizione* dalla sezione *Elenco Operatori Economici*.

Per potersi iscrivere all'Elenco Operatori economici è indispensabile che la registrazione sia effettuata sul Portale Appalti (<https://infogare.comune.brescia.it>). Non sarà possibile accedere al Portale Appalti con le credenziali rilasciate dal Portale Servizi Istituzionale.

Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste (es: Iscrizione Elenco Operatori economici, requisiti tecnico professionali, ecc.) di cui al precedente art.4 del presente provvedimento.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Area Riservata", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali di cui all'articolo 7 saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'Elenco sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password (indirizzo diretto <https://infogare.comune.brescia.it/PortaleAppalti/it/passwordrecover.wp>).

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione, a sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto.

Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori omessi durante la procedura di iscrizione.

In qualsiasi fase d'immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter poi essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi; questa dovrà essere scaricata e **firmata digitalmente dal legale rappresentante** dell'operatore economico.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti, una volta ricaricata sul sito, attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata al Settore "Acquisizioni di beni, servizi e lavori".

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quelle per l'Elenco Operatori economici.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata, senza darne comunicazione al mittente.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o per erronea documentazione dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'operatore economico seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ.

In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'iscrizione al relativo Elenco sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Elenco dell'Ente.

Gli effetti dell'iscrizione decorreranno dalla data della notifica della mail di approvazione della domanda.

L'elenco degli operatori economici formato dal Comune di Brescia si configura come un elenco aperto; i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'iscrizione tenendo conto che l'aggiornamento dell'elenco avverrà semestralmente.

Art. 6 – Rinnovo triennale e aggiornamento annuale dell'iscrizione

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Elenco, ciascun operatore economico, al termine del periodo triennale di iscrizione, sarà chiamato ad effettuare la conferma o l'aggiornamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Sessanta giorni prima della scadenza dell'iscrizione all'Elenco, ciascun operatore riceverà dal sistema in automatico una mail, che gli ricorderà di provvedere alla conferma o all'aggiornamento del proprio profilo e dei requisiti richiesti e prodotti in sede d'iscrizione di cui all'art. 4 delle presenti disposizioni.

Gli operatori economici che non avranno provveduto alla conferma o all'aggiornamento nei termini indicati al precedente art.5, verranno cancellati automaticamente dall'elenco.

Il Comune di Brescia provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di cancellazione.

Ciascun operatore economico iscritto all'elenco, è altresì tenuto ad effettuare la conferma o l'aggiornamento annuale dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Trenta giorni prima della scadenza dell'adempimento annuale di cui sopra, ciascun operatore riceverà dal sistema in automatico una mail, che gli ricorderà di provvedere alla conferma o all'aggiornamento del proprio profilo e dei requisiti richiesti e prodotti in sede d'iscrizione di cui all'art. 4 delle presenti disposizioni.

Gli operatori economici che non avranno provveduto alla conferma o all'aggiornamento nei termini indicati al precedente capoverso/paragrafo, verranno sospesi automaticamente dall'elenco.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso sarà riabilitato e risulterà nuovamente visibile nell'Elenco. In tal caso l'iscrizione tornerà operativa.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione all'Elenco a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e di lavori/servizi/forniture per le quali si è iscritti all'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Qualora l'operatore economico si sia reso gravemente inadempiente nell'aggiornamento dei dati forniti ai fini dell'iscrizione, con particolare riferimento ai requisiti minimi richiesti, sarà prima sospeso dall'Elenco e, alla conclusione negativa della procedura di verifica in contraddittorio di cui al successivo art. 9, verrà cancellato dal medesimo.

Art. 7 – Verifiche

Il Comune di Brescia provvederà all'effettuazione di controlli annuali a campione sulle dichiarazioni rese dagli iscritti all'Elenco.

Con apposito provvedimento del Direttore Generale verranno indicati il numero dei soggetti da sottoporre a controllo.

La scelta degli iscritti da sottoporre a controllo avverrà mediante sorteggio casuale; qualora, nell'ambito di determinate fasce d'importo o di determinate categorie merceologiche, il risultato dei controlli a campioni ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere rese dagli iscritti sia elevato, sarà possibile ricorrere ad un controllo puntuale su singoli casi o all'allargamento del campione.

In ogni caso, verranno effettuate specifiche verifiche in tutte le ipotesi in cui il Responsabile Unico del Procedimento delle singole procedure abbia un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, in ragione di elementi di incoerenza palese o di inattendibilità evidente delle informazioni fornite, nonché di errori ed omissioni nella compilazione del modulo di iscrizione, tali da far supporre la volontà di dichiarare dati solo parziali.

Con provvedimento specificamente motivato il Direttore Generale può prevedere modalità e criteri di controllo anche ulteriori da quelli indicati al presente articolo.

Il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione potrà essere verificato in capo agli operatori economici invitati alla procedura. Sarà, in ogni caso, sottoposto a verifica il soggetto aggiudicatario.

L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Elenco, ai sensi dell'art. 9 del presente provvedimento e, sussistendone i presupposti, sarà sottoposto alle ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Art. 8 – Comunicazioni

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Elenco degli operatori economici del Comune di Brescia.

Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Elenco.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, da indicare quale domicilio eletto sia per il recapito delle richieste d'offerta che per qualsiasi altra comunicazione correlata.

L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nelle presenti disposizioni e di eventuali integrazioni e modificazioni.

Art. 9 – Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

a) carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4;

b) falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Elenco, previa instaurazione del contraddittorio con l'interessato qualora l'operatore economico non presenti consecutivamente offerta a tre inviti di partecipazione per una medesima categoria; in questo caso il Comune di Brescia terrà conto dell'eventuale assenza di adeguata motivazione scritta, nonché di tutti gli ulteriori elementi acquisiti d'ufficio e/o rappresentati dall'operatore economico nel corso del procedimento.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del presente articolo, l'operatore economico potrà presentare nuova domanda di iscrizione solo previa dimostrazione del possesso dei requisiti la cui mancanza ha determinato l'esclusione.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del presente articolo, l'operatore economico potrà presentare nuova domanda di iscrizione solo dopo due annualità dal momento in cui si è proceduto alla sua cancellazione. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

Nei casi previsti nei commi precedenti, il Comune di Brescia comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni.

La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.

La cancellazione potrà essere disposta anche su richiesta dell'interessato.

Art. 10 – Criteri di gestione dell'Elenco

La gestione delle iscrizioni, dell'aggiornamento e della cancellazione dall'Elenco è in capo al Settore Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori del Comune di Brescia.

La scelta del/degli operatore/i economico/i da invitare alle procedure (in un numero non inferiore a quello previsto dall'art. 36 del Codice dei contratti) avverrà con accesso all'Elenco da parte del Settore Acquisizioni di beni, lavori e servizi, in relazione alle competenze ad esso spettanti quale settore di linea e di service agli altri settori comunali, e da parte dei singoli Settori comunali aventi la deroga ai sensi del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema organizzativo". Tale scelta avverrà nel rispetto del principio di rotazione, sia degli inviti che degli affidamenti, sulla base del seguente criterio:

- per quanto riguarda i Lavori, selezione operata automaticamente dal software in un ordine inverso rispetto alle aggiudicazioni, agli inviti accumulati sulla categoria o

prestazione prevalente della gara, sulla relativa classifica d'importo e in base ad estrazione del tutto casuale;

- per quanto riguarda i Servizi (compresi i servizi di cui all'allegato IX del Codice dei contratti e i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) e le Forniture, selezione operata automaticamente dal software in un ordine inverso rispetto alle aggiudicazioni, agli inviti accumulati sulla categoria, sulla relativa fascia d'importo e in base ad estrazione del tutto casuale.

Il sorteggio tiene conto del principio di rotazione per ciascuna categoria di cui al precedente art. 2, pertanto un operatore economico che risulti aggiudicatario e/o invitato per una specifica categoria e classe d'importo non riceverà inviti nella medesima categoria e fascia d'importo fino a esaurimento degli iscritti nella stessa categoria e fascia d'importo.

Il Responsabile unico del procedimento di ciascuna procedura contrattuale stabilisce il numero di operatori economici da invitare, comunque non inferiore ai minimi di legge, dandone adeguata motivazione nel relativo provvedimento a contrarre.

Il Responsabile unico del procedimento deve espressamente indicare per ogni procedura se intende avvalersi dell'elenco delle cooperative sociali di tipo b) o dell'elenco degli appalti riservati ai sensi dell'art. 112 del Codice dei contratti.

Al Responsabile unico del procedimento è comunque fatta salva la facoltà di utilizzare le centrali di committenza nazionali e regionali (in particolare Consip spa e Arca Lombardia) e gli strumenti telematici di negoziazione (principalmente Mepa, Sintel), fermo restando l'obbligatorio utilizzo prioritario dei medesimi o il ricorso agli altri soggetti aggregatori nei casi previsti dalla legge.

Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo operatore economico e del numero di affidamenti con relativi importi; tramite un parametro di controllo verrà riportato il totale degli importi di aggiudicazione negli ultimi tre anni solari.

L'Elenco degli operatori economici potrà non essere utilizzato, in tutto o in parte, rispettivamente:

- nelle procedure di affidamento diretto ad un operatore economico scelto dal Responsabile unico del procedimento, in considerazione dell'oggetto particolare o della specializzazione richiesta;
- quando il Responsabile unico del procedimento, sulla base delle proprie conoscenze di mercato ritenga utile ampliare la concorrenza rispetto alle ditte iscritte, invitando o interpellando anche altre ditte ritenute idonee, purché in possesso dei requisiti minimi di legge;
- quando il responsabile unico del procedimento ritenga opportuno derogare al principio di rotazione, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.7 delle Linee Guida Anac n. 4.

Art. 11 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Gli operatori economici individuati sulla base dell'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 12 – Codice di Comportamento

Gli operatori economici individuati sulla base dell'elenco dovranno attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal vigente Codice di comportamento del Comune di Brescia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 DPR n.62/2013.

Art. 13 - Norma di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 14 – Pubblicità

L'avviso di istituzione dell'Elenco telematico è pubblicato sul sito web <https://infogare.comune.brescia.it> alla sezione *Elenco operatori economici* e sull'**Albo Pretorio del Comune di Brescia**.

Art. 15 - Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web <https://infogare.comune.brescia.it> alla sezione *Elenco operatori economici*.